

**SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI GASOLIO
E DI METANO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD [inserire
lotto]**

L'anno 2021 il giorno ____ del mese di _____ in Cascina via _____

FRA

_____ (d'ora in avanti "Impresa") con sede in
_____ - C.F. _____ e P. IVA
_____, iscritta al REA di _____ al n. _____, rappresentata
dal _____, nato a _____ il __/__/____, e residente
in _____, via _____, n. _____, C.F.
_____, ai fini del presente atto con potere di firma e/o
rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la
_____ medesima

E

Amico Bus SpA, con sede in
rappresentata dal Sig. _____, nella sua qualità di Presidente e Legale
Rappresentante domiciliato ai fini di questo atto presso la sede di Amico Bus SpA

PREMESSO CHE

- con procedura richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D. L. n. 76/2020 emendato dall'art. 51, comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. n. 77/2021 è stata indetta la procedura di affidamento per la fornitura di gasolio e di metano per autotrazione mediante fuel card;
- l'Impresa ha rimesso la propria offerta nella procedura di cui sopra;
- con provvedimento del _____ Amico Bus ha preso atto delle procedure svolte, del loro esito, le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all'Impresa la fornitura di gasolio e di metano per autotrazione mediante fuel card per il lotto [inserire lotto].

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO

ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 FONTI, CONFLITTI E LACUNE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche il Capitolato Tecnico e i relativi allegati.

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di gasolio e di metano per autotrazione mediante fuel card [inserire lotto].

L'accordo quadro non impegna al raggiungimento degli importi massimi previsti negli atti di gara; per tale motivo nulla potrà pretendere l'operatore economico che sottoscriverà il presente accordo per il mancato raggiungimento di detto limite, fatta eccezione per il pagamento delle forniture correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA

L'Impresa si obbliga a svolgere la fornitura alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e, più in generale, in tutti gli atti della procedura di gara.

La fornitura deve essere espletata dall'impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal Capitolato, dagli allegati dello stesso, dalla relazione tecnica presentata dall'Impresa.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà durata dal momento della sottoscrizione del per un anno.

Amico Bus entro tre mesi dalla sopra detta scadenza, si riserva di comunicare all'Impresa aggiudicataria il rinnovo dell'Accordo medesimo per ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni, nessuna esclusa/eccettuata, senza che l'impresa possa avanzare alcuna pretesa.

Alla scadenza, senza che sia intervenuta la predetta richiesta di proroga, il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

ART. 6 – IMPORTO DELLA FORNITURA

Il fabbisogno contrattuale stimato e indicato negli atti di gara.

Le quantità ivi indicate non impegneranno in alcun modo AMICO BUS che si riserva di poter richiedere forniture esclusivamente sulla base delle proprie reali necessità, nei limiti del quinto d'obbligo regolato dal d.lgs. 50/2016.

Pertanto, nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario qualora l'esecuzione del Contratto non consenta il raggiungimento di tali valori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

[●] il presente articolo verrà completato una volta recepiti i valori dell'offerta che risulterà aggiudicataria.

I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi dovuti è effettuato da Amico Bus dopo 30 giorni dall'emissione delle fatture dall'Impresa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel Capitolato.

Ciascuna fattura emessa dall'Impresa deve contenere il riferimento al contratto stipulato con Amico Bus, ed essere intestata e spedita a Amico Bus.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo a Amico Bus per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare all'Impresa a mezzo PEC.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

AMICO BUS tratterà i dati forniti per gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezze da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che AMICO BUS comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
 - 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell'importo annuo delle forniture;
 - 4) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata da AMICO BUS;
 - 5) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 6) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
- Rimane fermo il diritto per AMICO BUS al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione di AMICO BUS di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 11.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, AMICO BUS contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

E' fatto salvo il diritto di AMICO BUS al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi le forniture in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto di AMICO BUS al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 15 - RECESSO

La Stazione Appaltante ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare all'Impresa a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della Amico Bus degli affari dell'impresa;
- 2) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di lavori pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito e da tutti gli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta l'Impresa medesima;
- 3) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante.

In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

ART. 16 - CLAUSOLA PENALE

Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato, AMICO BUS previo invio all'Impresa del relativo Reclamo entro 20 giorni, si riserva di applicare penali a garanzia del rispetto delle norme contenute nel Capitolato. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMICO BUS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa che, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio di AMICO BUS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'Impresa le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali comunque non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale delle forniture, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

AMICO BUS provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapacienza.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cascina, _____

p. AMICO BUS

()

p. Impresa

(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del presente Contratto.

p. Impresa

(_____)